



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

**Audizione Senato della Repubblica
Commissione Lavoro e Previdenza Sociale
Osservazioni ai ddl 2233 e 2229
PROPOSTE CoLAP**



INDICE

1. Premessa
2. *CAPO I tutele del lavoro autonomo*
 - * proposte di emendamenti
3. *CAPO II competitività e concorrenza delle professioni* (come da proposta in premessa)
 - A. Legge 14 gennaio 2013, n. 4
 - * DDL Lavoro Autonomo e i riferimenti alla legge 4/2013.
 - * proposte di emendamenti
 - B. Decreto 13/13
 - * proposte di emendamenti
 - C. Competitività del sistema professionale
 - * proposte di emendamenti
 - D. Semplificazioni
 - * proposte di emendamenti
4. **CAPO III LAVORO AGILE** (come da proposta in premessa)
DDL 2233 e DDL 2229

Considerazioni finali

ALLEGATI:

1. Le professioni associative e il CoLAP
2. Presentazione Legge 4/2013
3. Presentazione e coordinamento del decreto 13/13 con DDL Lavoro autonomo
4. Nota tecnica di approfondimento su Codici Ateco



1. PREMESSA

Il CoLap esprime un parere positivo complessivo sul testo del DDL del lavoro autonomo, soprattutto apprezzando la volontà di disciplinare in modo organico il lavoro autonomo e professionale, valorizzandone il ruolo nell'economia nazionale, riconoscendo dignità e tutele ai professionisti.

Si apprezza, pertanto, la ratio e l'obiettivo del provvedimento che è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Nella vision del CoLAP, e dei lavoratori autonomi da esso rappresentati, il ddl del lavoro autonomo dovrebbe essere il corpus normativo di riferimento di qualsiasi soggetto che aspiri a tradurre le proprie capacità e competenze in una professione autonoma.

Pertanto l'impostazione CoLAP è più rivolta allo sviluppo professionale che al proliferare di tutele e opportunità, spesso inutilizzate e inutilizzabili. L'obiettivo della Riforma dovrebbe essere quello di :

- **incentivare l'apertura di nuove partite iva e il mantenimento di quelle già in essere**
- **l'implementazione di richiesta di servizi professionali**

Le tutele che chiediamo di implementare sono le basilari: malattia (anche lunga e oncologica e indennità di maternità/paternità), questo per ricondurre il sistema ad una maggiore equità.

Per il resto la Riforma di cui ha bisogno il nostro settore è tutta rivolta allo sviluppo, alla competitività, all'apertura di nuove opportunità.

Il testo, a nostro avviso, andrebbe meglio organizzato per tematiche ed in alcuni punti allargato al lavoro professionale non solo esercitato con partita iva.

Per come è stato concepito il testo, si esprimono perplessità sulla coesistenza di una sezione dedicata al lavoro agile che non ha alcuna connessione, neanche indiretta con il lavoro autonomo, e che necessita, a sua volta, di una regolamentazione puntuale e precisa all'interno di un testo dedicato; oppure potremmo considerare questo Jobs Act come il Jobs Act del lavoro professionale a prescindere dalla forma contrattuale con il quale si esercita; in tal caso, oltre al lavoro agile andrebbero inseriti ed allargati diversi provvedimenti a tutti i professionisti, non solo a quelli autonomi.

Attualmente il provvedimento si compone di 22 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I concerne il lavoro autonomo ;

Il capo II reca disposizioni in materia di lavoro agile ;

Il capo III reca le disposizioni finali e la clausola di copertura finanziaria degli oneri

La riforma che il testo vuole affrontare riguarda tre temi fondamentali:

- la tutela del lavoro autonomo
- la competitività e la concorrenza delle professioni
- il lavoro agile

Pertanto proponiamo di riorganizzare il testo in tre capi. Partendo dall'attuale disegno di legge ,la proposta di riorganizzazione dell'articolato è la seguente:

CAPO I –TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

ART.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,11

CAPO II- COMPETITIVITA' E CONCORRENZA DELLE PROFESSIONI

Art. 5, 6, 7, 12

CAPO III-IL LAVORO AGILE

Da Art.13 a Art.20

CAPO IV-DISPOSIZIONI FINALI

ART.21, 22



Dall'analisi dell'articolato appare evidente come sia necessario integrare i provvedimenti a sostegno della competitività e della concorrenza.

Nell'economia della conoscenza il ruolo dei Lavoratori autonomi e Professionisti è di fondamentale importanza, la creazione di condizioni idonee alla serenità del loro operare e all'accrescimento della loro competitività, cioè alla massima efficacia della loro attività professionale, conferisce competitività al sistema economico in cui operano.

Il CoLAP pur apprezzando e riconoscendo grande valore a quanto proposto nel testo collegato, ritiene necessario evidenziare l'assenza di qualsiasi riferimento alle normative vigenti relative all'esercizio delle professioni; è fondamentale integrare il ddl per armonizzarlo con le predette normative e, in particolare:

-Legge 4/2013

-Decreto 13/13

-Nuova direttiva qualifiche 2013/55/UE

Pertanto, con riferimento al capo relativo alla concorrenza e competitività, il testo, che si presenta come una Riforma, deve tener conto dei provvedimenti in essere, soprattutto quando virtuosi.

2. CAPO I tutele del lavoro autonomo

*** proposte di emendamenti**

Art. 3 (clausole e condotte abusive)

aggiungere **comma 4.** *“Alle controversie ai sensi del comma 3 si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro”*

Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato

Riorganizzazione della GS

All'interno della Gestione Separata afferiscono vari tipologie di contribuenti: partite iva, parasubordinati, amministratori di società etc. pertanto il primo passaggio per riorganizzare sia le tutele che i livelli di contribuzione è dividere le differenti categoria. Una volta divise le categorie prevedere per i lavoratori autonomi il blocco permanente dell'aliquota contributiva e un'aliquota agevolata per i primi anni di attività. Relativamente all'aliquota agevolata attualmente un giovane professionista che volesse aprire la partita iva , pur potendo accedere al fiscale agevolato si troverebbe a dover pagare in ogni caso un'aliquota contributiva alla Gestione Separata Inps, ad oggi del 27,72,e con la ragionevole previsione di un progressivo aumento.

Questo costo rappresenta un deterrente all'avvio dell'attività. Tra l'altro i colleghi iscritti agli ordini professionali e quindi afferenti alla casse previdenziali private, hanno nella maggior parte dei casi il



dimezzamento dell'aliquota per i primi anni di attività; questo può incidere fortemente sulla competitività per le attività svolte negli spazi professionali liberi.

E' evidente che la minore contribuzione in prospettiva inciderebbe sulla futura pensione (essendo in un sistema contributivo), pertanto la riduzione dell'aliquota si propone come opzionale n alternativa al regime contributivo ordinario.

La possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato unitamente ad un regime previdenziale calibrato rappresenterebbe un forte stimolo all'apertura di nuove partite iva.

Proposta

Inserire **Art. 4 bis (Riorganizzazione della GS)**

Comma 1 *“ La gestione separata viene riorganizzata in due sezioni. La sezione A cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi a partita iva; e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritte alla GS”*

Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato

Comma 2 *“Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, viene fissata al 27 per cento”.*

Comma 3 *“al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo esercitato con partita iva si prevede la possibilità per primi tre o cinque anni di attività, secondo l'opzione scelta dal lavoratore, di accedere ad un regime previdenziale agevolato pari al 50% dell'aliquota prevista per il regime ordinario”*

Art.9 (Congedi parentali)

Pur esprimendo parere favorevole sulle previsioni relative ai congedi parentali ,riteniamo,tuttavia,che non si debba pensare alle tutele del lavoratore autonomo semplicemente mutuando i regimi applicati al lavoro dipendente. Le previsioni del testo saranno, di fatto ,inutilizzabili da parte del libero professionista che, verosimilmente, non potrà permettersi di astenersi dal lavoro per un lungo periodo senza perdere clientela e professionalità..

Andrebbero previste delle tutele congeniali alle esigenze del lavoratore che potenzialmente potrà usufruirne, pertanto il corrispettivo economico del congedo potrebbe essere richiesto per pagare servizi come: babysitteraggio, rette per gli asili d'infanzia,(utilizzo anche dei voucher)

Inserire **Comma 2** *“il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino”*

Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato



Art. 11 (disposizioni in materia di tutela contro la malattia)

Le malattie lunghe e gravi oggi non solo solo quelle oncologiche , pertanto per evitare malati di serie A e B è necessario estendere la tutela a tutte le malattie gravi, lunghe e con trattamenti specifici costanti.

Proposta

Art.11 inserire dopo “malattie oncologiche” la seguente frase “ *o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%”*

3. CAPO II competitività e concorrenza delle professioni

A. Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (vedi presentazione nell’ allegato 2)

La legge 4/2013 promuove un mercato libero delle professioni, introducendo degli strumenti volti a favorire l’utenza, sia essa impresa o cliente, nell’identificare il professionista più idoneo e più competente rispetto alla prestazione richiesta. La legge 4/2013 affida alle associazioni questo ruolo di garanti e di supervisori dell’aggiornamento professionale, della deontologia e del mantenimento degli standard qualitativi professionali; è un sistema virtuoso che evidenzia le competenze e invita a promuovere la formazione come strumento di innovazione e competitività. Con la legge 4/2013 si introduce il concetto di professione disciplinata che è profondamente diverso da quella regolamentata. Il mercato professionale resta libero fornendo contemporaneamente garanzie su formazione, deontologia, standard qualitativi. E’ un sistema virtuoso che deve essere incentivato e amplificato.

*** DDL Lavoro Autonomo e i riferimenti alla legge 4/2013.**

Il riferimento alla legge 4/2013 deve intendersi come un’integrazione finalizzata a:

- Implementare la competitività
- Valorizzare le competenze
- Rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei professionisti
- Tutelare l’utenza
- Promuovere un sistema professionale qualificato e trasparente

Le integrazioni che andremo a proporre manifestano uno spirito di apertura alle liberalizzazioni cercando di mantenere un controllo sulla professionalità e competenza.

*** proposte di emendamenti**

Art. 5 (Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).

Si esprime parere favorevole sull’opportunità di dedurre al 100% i costi della formazione, anche se la soglia dei 10mila euro l’anno è molto elevata e potrebbe essere utilizzata con “forzature” o comunque dai professionisti con grandi volumi di affari.

Proposte:

comma 1 sostituire le seguenti parole “*limite annuo di 10mila euro*” con “*limite triennale di 10mila euro*”.



Comma 1 sostituire le seguenti parole *“entro il limite annuo di 5000 euro”* con *“entro il limite triennale di 5000 euro”*

Comma 1 dopo *“orientamento, ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità”* inserire *“iscrizione e attestazione ai sensi della legge 4/2013”*

Comma 1 dopo *“della disciplina vigente”* inserire *“da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all’elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013”*

COSTI: RIDUZIONE DI COSTI A CARICO DELLO STATO

Art.6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento,riqualificazione e ricollocazione)

Parere favorevole alla creazione di punti informativi e orientativi per i professionisti, ma per renderlo davvero utile e usufruibile è necessario creare tra cpi e associazioni delle forti sinergie.

Le associazioni professionali ai sensi della Legge 4/2013 sono le detentrici del know how professionale, delle possibilità occupazionali e delle innovazioni legate alle professioni, in un’ottica di revisione della struttura e funzionamenti dei centri per l’impiego, come luoghi di incontro della domanda ed offerta di lavoro professionale, la sinergia con le associazioni presenti sul territorio diventa fondamentale per dare contenuto e prospettiva a tale azione.

Proposte:

Comma 1 dopo *“ sportello dedicato al lavoro autonomo “* inserire *“strutturato e organizzato in sinergia con gli ordini professionali territoriali e con le associazioni presenti sul territorio la cui organizzazione nazionale è iscritta al mise ai sensi della legge 4/2013 art. 4”*.

Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato

Art.7 (Informazioni ed accesso agli appalti pubblici)

Si esprime apprezzamento sull’apertura agli appalti pubblici ai lavoratori autonomi.

Tuttavia,vogliamo evidenziare la necessità di un intervento più puntuale che scongiuri forme interpretative restrittive che possano escludere i professionisti non regolamentati e finalizzato alla tutela della stazione appaltante. Per i professionisti associativi (l 4/2013) il possesso dell’attestato garantisce l’amministrazione rispetto alle competenze del professionista, della sua deontologia, del suo aggiornamento professionale e della sua capacità di rispettare gli standard qualitativi professionali

Proposte:

comma 1 dopo *“partecipazione dei lavoratori autonomi”* inserire *“iscritti ad ordini albi o collegi o in possesso dell’attestato ai sensi dell’art 7 della legge 4/2013”*

Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato

B.Decreto 13/13

*** proposte di emendamenti**

Il decreto prevede che enti titolati sia deputati a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f). Sono , infatti, enti titolati ai sensi dell’art.2 l.13/13: «ente titolato»: “soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.” Da tale definizione sono escluse le associazioni professionali iscritte all’elenco del MISE ai sensi delle legge 4/2013, uniche reali



detentrici del know kow e delle innovazioni, anche di competenze, legate allo sviluppo e alla nascita di nuove professioni pertanto:

Proposta:

Inserire **articolo 6 bis (raccordo con decreto 13/13)**

le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'art.2 e seguenti Legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.

Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato

C. Competitività del sistema professionale

*** proposte di emendamenti**

Come esplicitato in premessa il mondo del lavoro autonomo ha bisogno di un'iniezione di competitività. A tale fine il CoLAP propone una serie di emendamenti integrativi e innovativi:

- **applicazione del decreto 1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e delle infrastrutture e la competitività**
- **deducibilità delle fatture rilasciate dai professionisti associativi che si occupano dei servizi alla persona.**
- **sistema previdenziale agevolato (in opzione) per le nuove partite iva inserito nel capo delle tutele del lavoro autonomo**

-Applicazione del decreto 1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e delle infrastrutture e la competitività

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e delle infrastrutture e la competitività" ci offre già gli strumenti per potenziare la competitività ,ma occorre trasferirli all'interno del testo del ddl lavoro autonomo.

Il Titolo I –Concorrenza, infatti, all'art.1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzioni degli oneri amministrativi sulle imprese) esplicitamente dichiara che, in attuazione dell'art.41 della cost. e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione Europea, sono abrogate:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato



rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

Ed aggiunge al successivo **comma 2** :

Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Le citate norme già di fatto aprono alla competitività ed alla visione di un mercato libero, ma, inespugnabilmente, nel testo del DDL è assente qualsiasi riferimento ad esse.

Sarebbe sufficiente richiamarle per ottenere il prezioso risultato di rimozione di qualsiasi vincolo e limite all'esercizio della professione che non trovi giustificazione in un interesse pubblico e, contestualmente, si avrebbe un principio ermeneutico di natura generale che incentiverebbe sia l'inizio di un'attività autonoma che la sua continuità. L'applicazione di questa norma già vigente andrebbe a risolvere l'anacronistico conflitto tra chi difende gli spazi liberi (le associazioni professionali e chi tenta di allargare le riserve (ordini professionali).

Riduzione della competitività e degli spazi liberi professionali: con la legge 4/2013 si afferma il secondo pilastro delle professioni italiane: le professioni regolamentate da un lato e le professioni associative dall'altro. Il problema è il tentativo costante di restrizione degli spazi professionali liberi da parte delle professioni regolamentate che tentano di allargare immotivatamente le riserve.

Per esempio nell'applicazione della legge 4/2013 la difficoltà principale è stata riscontrata con quegli ordini professionali le cui leggi istitutive non specificano chiaramente le attività riservate e tentano di intervenire a danno grave della competitività e della libertà del mercato professionale. Allo stato attuale, ad esempio, due iscrizioni all'elenco del MISE sono state impugnate al TAR: la prima, ancora *sub judice*, è relativa all'iscrizione della LAPET e INT (Associazione di tributaristi) impugnata da parte dell'Ordine dei Commercialisti che rivendicano tra le proprie attività riservate quelle svolte dai tributaristi; la seconda, per la quale c'è la sentenza di primo grado del Tar del Lazio, è relativa all'iscrizione in elenco dell'associazione Assocounseling, impugnata dall'Ordine Nazionale degli Psicologi che rivendica come attività a loro riservata quella svolta dai professionisti iscritti all'associazione.

Il problema è la restrizione del mercato e la riduzione della libera concorrenza, con conseguente restringimento degli spazi professionali liberi e della libertà per il cliente di scegliere liberamente il proprio professionista e per il professionista di veder contrarre le sue possibilità di esercizio della professione.

Proposta

Inserire **Articolo 7 bis**: *“tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale ai sensi dell'art. 1 del decreto 1/2012 come principio di rimozione di qualsiasi vincolo e limite all'esercizio della professione che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante”.*



Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato

-Deducibilità delle fatture rilasciate dai professionisti associativi che si occupano dei servizi alla persona.

Uno strumento di stimolo allo sviluppo, alla competitività, all'apertura di nuove opportunità e all'emersione del sommerso potrebbe ravvisarsi nella deducibilità da parte del contribuente delle spese sostenute per servizi erogati da professionisti che si occupano dei servizi alla persona quali ad es . Musicoterapeuti, naturopati, pedagogisti, psicomotricisti, riflessologi, operatori Shiatsu , osteopati .

Pur essendo, infatti, in continua espansione il mercato delle professioni per i servizi alla persona, ad oggi non si promuovono forme di agevolazioni che possano da un lato rendere conveniente utilizzare questi servizi e nello tempo conveniente richiedere una fattura.

Con la previsione della deducibilità, anche solo in parte dei costi sostenuti, l'utente sarebbe stimolato al loro utilizzo, con implementazione e rin vigorimento del mercato; contestualmente emergerebbe tutto un mercato sino ad oggi sommerso e sconosciuto con il relativo indotto economico e l'innescò di un sistema virtuoso.

Proposta:

Inserire Art. 5 bis (deducibilità delle spese per servizi alla persona)

comma 1 " *il contribuente può dedurre, per se stesso o per conto del coniuge o del familiare a carico o non a carico, o di un disabile le spese sostenute per ricevere prestazioni da un professionista dei servizi alla persona, ai sensi della legge 4/2013 in possesso dell'attestato ai sensi dell'art 7 della legge 4/2013 nella misura del 10% al lordo della franchigia di 100 euro.*"

comma 2 " *spetta al Ministero dello Sviluppo economico nel momento dell'iscrizione dell'associazione professionale nell'elenco previsto dalla legge 4/2013 indicare quali associazioni rappresentano i professionisti che erogano servizi alla persona*" .

D. Semplificazioni

***Proposte di emendamento**

La classificazione delle attività economiche attraverso i codici ateco rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e, conseguentemente anche gli adempimenti fiscali dei professionisti e alla sua possibilità di veder identificata la propria attività e poter accedere anche ad appalti pubblici.

Complicazioni:

1. difficoltà di identificazione da parte dell'ufficio delle entrate del codice ateco corrispondente all'attività professionale che si esercita, con conseguente rigetto della richiesta di apertura della partita iva o di identificazione di un codice non coerente con l'attività esercitata.
2. Gli appalti e le gare pubbliche fanno riferimento al sistema ateco e restringono notevolmente il campo di azione dei professionisti, tra l'altro tutte le professioni che con trovano il loro codice spesso attingono a quello definito "altro" che difficilmente viene richiesto per l'affidamento di incarichi.



Proposta :

inserire **art. 7 ter (semplificazione codici ateco)**

comma 1 *“si dà mandato al Ministero del Ministero dello Sviluppo economico, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di rivedere i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive”*

comma 2 *“si richiede alla Ministero della Funzione pubblica in attesa della revisione dei codici ateco di informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all’attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco “.*

Costi: senza ulteriori oneri a carico dello Stato

CAPO III LAVORO AGILE

Ribadiamo le perplessità in precedenza evidenziate circa la coesistenza della disciplina del Lavoro agile e del lavoro autonomo all’interno di un unico testo normativo.

Pertanto la nostra proposta è di estrarre dal testo la parte relativa al lavoro agile.

DDL 2233

Lavoro agile osservazioni generali

Fatta la premessa, si esprime, tuttavia, qualche perplessità sull’esigenza di regolamentare per i dipendenti il lavoro agile essendo già in essere le tipologie di telelavoro e lavoro a domicilio che allora potrebbero essere riviste e aggiornate; fermo restando che il lavoro agile è una modalità di erogazione della prestazione lavorativa e non una tipologia di contratto del lavoro è importante chiarire alcuni punti:

Essendo pertanto una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ove la flessibilità non riguarda solo il luogo di lavoro, ma anche l’orario (in quanto i soli limiti previsti sono quelli di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale), è fondamentale meglio definire i ruoli in termini di oneri e diritti che legano il datore di lavoro e il dipendente:

- Costi della strumentazione necessario per l’esercizio dell’attività lavorativa
- Costi relativi alla messa a norma del posto di lavoro esterno rispetto alle condizioni di sicurezza e salute (la sola informazione fa cadere l’onere della messa in sicurezza direttamente sul lavoratore)
- Termine di preavviso per il recesso dall’accordo (30 giorni sono pochi sia per l’azienda che per il lavoratore)
- Assenza di preavviso per “giustificato motivo” rischia di aprire troppi contenziosi
- Controllo sull’operato del lavoratore in accordo con quanto previsto dalla legge 81/2015 (controllo a distanza!)



DDL 2229

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

Confermiamo l'esigenza di spostare la proposta in un provvedimento ad hoc, sia per la rilevanza del tema proposto che per il rischio di assimilare il lavoratore autonomo a quello subordinato.

Il testo prevede modalità di lavoro agile anche per il lavoratore autonomo che già per natura della prestazione lavora attraverso una modalità agili.

E' interessante la proposta di estendere al lavoratore autonomo le garanzie sulla sicurezza e la salute anche se a volte fornire garanzie strutturate fuori dall'organizzazione aziendale è complesso se non impossibile.

L'assicurazione sugli infortuni è un tema interessante per il lavoratore autonomo, ma è evidente che sarebbero costi che andrebbero a gravare sulla parcella del professionista e pertanto in questo momento di grave vessazione non lo troviamo opportuno, a meno che non rientri nella percentuale di contribuzione INPS che potrebbe destinare parte del contributo al sistema assicurativo (INAIL), in tal caso gli importi netti delle parcelle non varierebbero.

Rispetto alla formazione per i lavoratori autonomi sarebbe opportuno valorizzare i sistemi già esistenti. Gravare il committente di questo onere rischia di incidere ulteriormente negativamente sulla competitività.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si esprime un parere positivo complessivo sul testo del DDL del lavoro autonomo e si apprezza la volontà innovativa di disciplinare in modo organico il lavoro autonomo e professionale.

Proprio leggendolo nell'ottica di un Jobs Act del Lavoro autonomo, è auspicabile il recepimento delle integrazioni proposte che mirano non solo all'estensione ed al potenziamento delle tutele, ma soprattutto allo sviluppo ed alla competitività.

Ribadiamo la necessità:

- di armonizzare le disposizioni con le normative vigenti, in termini di valorizzazione del ruolo delle associazioni professionali come "contenitori" di qualità e competenza e garanti dell'utenza;
- di non trascurare l'esistenza di norme poste a garanzia della libertà di iniziativa economica e delle liberalizzazioni del mercato;
- di pensare a provvedimenti congeniali alle esigenze reali del mercato e di non assecondare il sistema ormai desueto di mutuare istituti applicati a fattispecie diverse.



All.1 Le professioni associative e il CoLAP

- Chi sono

I professionisti associativi aderenti alle associazioni del CoLAP hanno un elevato livello di formazione, il 25,5% hanno conseguito un dottorato di ricerca, il 49% una laurea di secondo livello. I professionisti associativi operano nel mercato del lavoro attraverso diverse forme contrattuali: il 55% è lavoratore dipendente, il 22% collaboratore, il 15% libero professionista. In media il 39% degli iscritti ad una associazione lo è da più di dieci anni. I motivi che spingono un professionista ad iscriversi ad una associazione sono la rappresentanza, il riconoscimento, la condivisione, l'appartenenza, l'aggiornamento, l'identificazione. I professionisti si stabilizzano su una fascia di reddito che va dai 25 ai 50 mila euro l'anno.

L'impatto della crisi è stato violentissimo soprattutto per i professionisti delle aree delle discipline amministrativo-contabili e delle discipline culturali. La crisi ha inciso negativamente, allungando i tempi di pagamento, obbligando ad una maggiore attenzione alle spese, a cambiamenti di abitudini e rinunce, ad una rimodulazione degli investimenti, ed ha enormemente inciso sul senso di insicurezza e precarietà.

Il totale dei professionisti associativi presenti in Italia è circa di 3 milioni e mezzo di lavoratori. Producono un PIL in termini percentuali tra il 4% ed il 7% e rappresentano il 14% degli occupati italiani.

-Il CoLAP

Il CoLAP riunisce in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione le libere associazioni professionali, le rappresenta in ambito europeo, nazionale e regionale ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale, restando di competenza delle rispettive associazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali.

Il CoLAP rappresenta le istanze delle associazioni aderenti agendo in piena indipendenza e imparzialità con le funzioni assegnate dall'art.3 della Legge 4/2013 quale forma aggregativa inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico dal 1 dicembre 2013.

Il CoLAP, inoltre, svolge funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate dalle associazioni aderenti, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse anche al fine di promuovere il sistema di attestazione previsto dall'articolo 7 della legge 4/2013.

Il CoLAP promuove presso le associazioni aderenti, che ne facciano richiesta, forme e strumenti di garanzia a tutela degli utenti.

Il CoLAP sostiene il sistema professionale duale favorendo la sua corretta applicazione per la realizzazione di un più efficace, qualificato e competitivo sistema professionale; per il CoLAP l'esercizio della professione, fermo restando il rispetto dei vincoli connessi ad interessi costituzionalmente garantiti, è libero e l'adesione alle associazioni è e deve rimanere volontaria.

I soci del CoLAP sono le Associazioni professionali afferenti a diverse aree:

AREA PROFESSIONALE	PROFESSIONISTI aderenti alle ASSOCIAZIONI CoLAP (alcuni esempi)
DISCIPLINE CULTURALI	Interpreti, Bibliotecari, Storici, Archeologi, Etc.



CoLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

DISCIPLINE TECNICO AZIENDALI	Ingegneri Economici, Statistici, Sociologi, Periti, Manager, Consulenti Di Direzione, Pubblicitari, Professionisti Della Sicurezza, Manager Del Sociale, Comunicatori, Etc.
DISCIPLINE AMMINISTRATIVO CONTABILI	Tributaristi, Periti Assicurativi, Amministratori Di Condominio, Esperti Pratiche Amministrative, Etc.
DISCIPLINE SOCIO FORMATIVE	Counselor, Mediatori, Orientatori, Pedagogisti, Formatori, Psicomotricisti, Educatori Del Movimento, Etc.
DISCIPLINE DEL BENESSERE	Optometristi, Musicoterapeuti, Naturopati, Operatori Bio-Naturali, Riflessologi, Operatori Shiatsu , Etc.



All.2 .Legge 14 gennaio 2013, n. 4

* Presentazione generale

La Legge 4/2013, entrata in vigore il 10.02.2013, in attuazione dell'art.117 cost. e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in tema di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le libere professioni ad esclusione di quelle organizzate in ordini, albi o collegi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio.

Lo spirito che ha ispirato la legge è fortemente liberale, il testo propone una serie di strumenti finalizzati a garantire l'utenza e un'unica prescrizione: l'obbligo di inserire in ogni rapporto scritto con il cliente l'espresso riferimento alla disciplina applicabile, ovvero alla Legge 4/2013; l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (vedi codice del consumo).

La legge all'art.2 riconosce alle associazioni, nate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, il ruolo di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche degli iscritti ed agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza. Le stesse associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art.7 della Legge, possono rilasciare agli iscritti che ne facciano richiesta, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. *E' una norma che intende promuovere la competenza a discapito di truffe, false dichiarazioni di professionalità e incompetenza, e in generale pone in essere degli strumenti di verifica e controllo finalizzati alla tutela dell'utente.*

Le stesse associazioni, secondo l'art.3, possono riunirsi in forme aggregative. Le associazioni in possesso dei requisiti di legge possono richiedere l'iscrizione nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Iscrizione che non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e delle loro regole deontologiche, con l'obiettivo di facilitare la scelta del professionista qualificato da parte dell'utente.

L'art.6 promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni ai sensi della legge 4/2013 attraverso la promozione di norme tecniche (UNI) riguardanti la conformità ad esse della qualificazione della prestazione professionale. In presenza di norme tecniche gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo nazionale (Accredia) possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.

Come previsto dall'art.1 sono escluse dall'applicazione della presente Legge tutte le professioni organizzate in ordini, albi o collegi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio; pertanto, le associazioni professionali che rappresentino professionisti che esercitano attività professionali regolamentate o sanitarie non possono accedere all'iscrizione nell'elenco tenuto dal MISE in quanto rappresentanti di attività professionali esplicitamente escluse dalla Legge 4/2013.



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

L'art. 7 della legge 4 affida alle associazioni il compito di rilasciare ai propri iscritti una attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all'associazione, ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale, alle garanzie fornite dall'associazione all'utente (sportello del cittadino). Tale attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ma ha l'obiettivo di facilitare l'utente ad una scelta maggiormente consapevole; l'attestato offre agli utenti una garanzia sul grado di specializzazione, di aggiornamento e formazione continua dei professionisti, contribuisce a mantenere alta la qualità professionale in un mercato fortemente concorrenziale e di tutto questo l'associazione ne è garante.

Le associazioni professionali hanno piena libertà di scegliere e mettere a punto la procedura più idonea al rilascio dell'attestazione.

La legge 4/2013 come forma di autoregolamentazione volontaria introduce la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. Tale certificazione è di parte terza, ovvero rilasciata da organismi di certificazione accreditati. La procedura coinvolge direttamente UNI al cui interno è stata costituita una commissione per le attività professionali non regolamentate (commissione U06); all'interno di questa commissione, attraverso gruppi di lavoro specifici, vengono elaborate le norme tecniche per le singole professioni. I gruppi di lavoro sono composti prevalentemente da associazioni professionali rappresentanti la professione oggetto della norma e da altri portatori di interessi. Ad oggi le norme tecniche licenziate sono: comunicatore, fotografo, patrocinatore stragiudiziale, chinesiologo, naturopata, esperti ICT, tributarista, bibliotecario, archivista, professionista della security, tecnici degli incidenti stradali, clinical monitor, interpreti e traduttori. Il possesso della certificazione non è un vincolo per l'esercizio della professione, ma ha anch'essa l'obiettivo di mettere in evidenza le competenze del professionista per facilitare la scelta dello stesso da parte dell'utente.



All. 3 Presentazione e coordinamento del decreto 13/13 con DDL Lavoro autonomo

Il decreto 13/2013: *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell’art.4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92”.*

Il decreto 13 /13 è una norma di ampia portata che disegna il futuro delle attività lavorative, per quanto attiene la loro definizione, la loro ufficializzazione e la loro libera circolazione in Europa.

Si prevede la creazione di un Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che dovrà essere correlato con i Repertori Regionali. L’insieme di questi repertori, sottoposto a revisione annuale conterrà tutte le attività lavorative, senza distinzioni tra professioni e altre attività.

Per tutte le attività inserite nel Repertorio Nazionale o nei Repertori Regionali , le Regioni e gli altri enti titolari potranno rilasciare documenti di individuazione e validazione delle competenze acquisite e certificazioni delle competenze. In entrambi i casi si tratterà di atti pubblici, con valore sull’intero territorio nazionale, che potranno costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, titolo per accedere ad attività riservate ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, anche a livello europeo e rappresentare crediti formativi.

Queste qualificazioni rilasciate dalle regioni, saranno rese trasparenti, attraverso la loro referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento.

Sostanzialmente questo sistema di definizione, inquadramento e certificazione delle competenze delle diverse attività lavorative, si affiancherà (fino a sostituirlo) al sistema basato sui titoli di studio. E’ infatti prevista anche la validazione dei percorsi di formazione non formali ed informali, che verranno così ad acquisire la stessa valenza degli apprendimenti formali, basati cioè su regolari e riconosciuti corsi di studio.

Nel testo normativo non è previsto per le associazioni **alcun ruolo, né è previsto alcun coordinamento con l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciato dalle associazioni (che è già sostanzialmente un’attestazione che individua e valida le competenze dei soci).**

Il decreto 13/13 nasce insieme alla legge 4/2013 ; entrambi gli atti normativi fanno riferimento a forme di “certificazione “professionale o delle competenze del professionista.

La legge 4/13 prevede la possibilità per le associazioni professionali di rilasciare l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi; il decreto 13/13 cerca di integrare i vari repertori regionali creando un repertorio nazionale e affida agli enti titolati il ruolo di “certificatori delle competenze” .

Le due norme ,tuttavia,sembrano viaggiare su binari paralleli senza trovare,allo stato attuale,un punto di convergenza.

Per le professioni associative e per le associazioni di professionisti previste dalla Legge 4/2013, sussistono oggi due criticità che nascono dal mancato coordinamento del Decreto 13/13 con la Legge 4/2013.

L’utenza oggi si trova numerosi strumenti nati per facilitare la scelta del professionista e per evidenziare le competenze dello stesso:

- l’attestazione rilasciata dall’associazione ai sensi dell’art.7 della legge 4/2013;
- la certificazione rilasciata ai sensi dell’art.9 della legge 4/2013 ;
- la certificazione delle competenze rilasciata ai sensi del decreto 13/13.

E’ fondamentale che il primo e il terzo sistema dialoghino e trovino sinergia ed integrazione (l’integrazione tra il secondo – certificazione UNI - e il primo – attestazione delle associazioni – è già presente nella legge 4/2013, che prevede che le associazioni debbano “adeguarsi” nelle procedure per le loro attestazioni alle norme UNI, ove esistenti)-



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Il coordinamento tra la l.4/2013 e decreto 13/13 potrebbe essere effettuato riconoscendo alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Mise il ruolo di enti titolati ai sensi dell' art.2 l.13/13 con il potere di operare l'individuazione e la validazione delle competenze dei propri iscritti, riconoscendo così anche la formazione informale e non formale.

Se questi due sistemi riuscissero ad integrarsi anche l'attestazione ai sensi della Legge 4/2013 potrebbe e dovrebbe assumere il valore di atto pubblico al fine di permettere ai professionisti di spenderla anche in Europa.

Sono ,infatti,enti titolati ai sensi dell'art.2 l.13/13: *«ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).*



All.4 Nota tecnica su CODICI ATECO

Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica atta ad identificare una attività economica ed oggi utilizzata sia a fini statistici che amministrativi.

Presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie, in base alle caratteristiche dell'attività e senza alcun riferimento al tipo di organizzazione, al carattere giuridico della stessa o al modo di operare.

Essa è approvata dall'ISTAT in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate.

La classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 derivata dalla Nace (Nomenclatura europea delle attività economiche). La Nace Rev 2 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006) rappresenta il riferimento europeo per la produzione e la divulgazione di dati statistici relativi alle attività economiche ed è raccordata ad altre classificazioni mondiali.

La necessaria conformità al regolamento europeo si è integrata con la necessità a livello nazionale di tener conto della specificità della struttura produttiva italiana e della necessità di individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese.

La combinazione alfanumerica è la seguente: una lettera che individua il macro-settore economico una serie di numeri (da due fino a sei cifre) che rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi con un dettaglio crescente, secondo quindi la seguente:

Sezioni (indicate da una lettera)

1. Divisioni
2. Gruppi
3. Classi
4. Categorie
5. Sottocategorie

Ad oggi l'ATECO 2007 fino a livello di classi risulta coerente con la struttura a quattro cifre definita nella classificazione europea NACE Rev 2.

Per garantire una classificazione unica, condivisa e adottata da tutte le istituzioni nazionali coinvolte e le specifiche esigenze degli enti interessati si è proceduto aggiungendo ulteriori quinte cifre ed introducendo alcune seste cifre (sottocategorie) ove indispensabile a garantire l'univocità della classificazione nazionale. Al momento l'utilizzo della sesta cifra viene quindi limitata ad ambiti amministrativi e viene utilizzata per finalità statistiche

Infatti l'attuale classificazione Ateco 2007 viene adottata per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.

Un esempio di classificazione Ateco

74.10.20 – attività dei disegnatori grafici di pagine web

	Codice	Definizione
Sezione	M	attività professionali scientifiche e tecniche
Divisione	74	altre attività professionali, scientifiche e tecniche



Gruppo	74.1	attività di design specializzate
Classe	74.10	attività di design specializzate
Categoria	74.10.2	Attività dei disegnatori grafici
Sottocategoria	74.10.21	attività dei disegnatori grafici di pagine web

Le codifiche avvengono in sequenza ma sono stati inseriti alcuni “spazi” al fine di permettere l’introduzione di divisioni aggiuntive senza dovere operare un cambio radicale della codifica Nace. Tali spazi sono stati immessi nelle sezioni che con maggiore probabilità richiederanno l’introduzione di divisioni aggiuntive. A tal fine, i seguenti codici numerici di divisione non sono stati utilizzati nella Nace Rev. 2: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 e 89.

FINALITA’ ED UTILIZZI

All’apertura di una attività economica e richiesta di attribuzione di Partita IVA, viene attribuito il codice ATECO identificativo dell’attività che varrà svolta. L’assegnazione viene effettuata in base all’attività economica principale ossia in base a quella che contribuisce maggiormente al valore aggiunto dell’unità. L’assegnazione del codice Ateco viene effettuata con l’ausilio di note esplicative dell’Ateco, tavole di corrispondenza e riferimenti ad altri sistemi di classificazione quali Isic, Cpa, Hs, Nc eccetera

Tale comunicazione è necessaria affinché ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Va evidenziato che l’indicazione per l’attribuzione del codice è di scegliere sempre quello maggiormente dettagliato anche se la differenza è data solo dal maggior numero di zeri (quando non sono previste sub articolazioni, al codice di livello immediatamente inferiore è imposto uno 0 ed è ripetuta la stessa dizione).

Successivamente, ogni eventuale variazione dell’attività economica dovrà essere comunicata al Fisco, insieme ad un nuovo codice Ateco.

Successivamente il codice assume rilevanza sotto molteplici aspetti, statistici, fiscali ed amministrativi

Di seguito riportiamo alcuni elementi su cui il codice attribuito incide.

- contribuzioni Inail ed Inps
- studi di settore
- possibilità di accedere a regimi speciali, sulle deduzioni da applicare e su altri adempimenti di carattere fiscale, determinazione di alcune tasse.
- La Legge di Stabilità prevede la possibilità di beneficiare del regime forfettario 2016, confermando che per accedervi non bisogna superare i limiti dei ricavi proprio in base al codice Ateco attribuito all’impresa o alla società
- Determina l’individuazione della macrocategoria di rischio dell’attività economica (rischio basso, medio, alto) e conseguentemente parte degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Determina i potenziali beneficiari di interventi di supporto e finanziamento. A mero titolo esemplificativo si cita il POR Marche FESR 2014 - 2020 – asse 1 – azione 1.3-voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digital in cui si definiscono i destinatari potenziali fra coloro in possesso di specifici codici ATECO
- Può incidere sulla possibilità di accedere a gare o confronti concorrenziali: sui portali per gli acquisti della Pubblica amministrazione i committenti hanno la possibilità di vari filtri fra cui anche quello dei codici ATECO posseduti

OSSERVAZIONI E CRITICITA’



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Nella definizione e gestione della classificazione ATECO vi è sicuramente la necessità di mantenere un rapporto dialettico fra stabilità delle classificazioni nel tempo, al fine di permettere la costruzione di analisi pluriennali, confronti nel tempo dell'andamento che caratterizzano i diversi settori ed allo stesso tempo essere espressione di un mondo economico professionale in continua e spesso veloce evoluzione.

Il nostro settore risente significativamente di questo equilibrio in costante definizione. Il mondo delle professioni si caratterizza per essere nuovo ed innovativo, vive una fase di ridefinizione normativa e spesso risulta essere espressione di risposte a nuovi bisogni attraverso profili professionali non tradizionali o non pienamente conosciuti nel nostro contesto nazionale.

Questo può comportare una difficile o a volte impossibile individuazione di un adeguato Codice ATECO di riferimento e viste le ricadute dirette e indirette di attribuzioni di codici non espressione della propria attività, richiede una attenta valutazione ed approfondimenti a più livelli.

La conseguenza più evidente e grave è l'impossibilità di poter avviare una attività professionale regolare con chiara identificazione dell'attività economica esercitata.

L'assenza di un codice di riferimento adeguato comporta spesso la ricerca di codici "in qualche modo attinenti" con vari rischi, da quello di attribuirsi professionalità non consentite o meglio riservate per legge ad alcune categorie professionali diversi da quella di appartenenza, all'inserimento dell'attività in un area non generica definita come "altro"....non classificato altrove

L'attribuzione di codici non pienamente adeguati o troppo generici, può comportare una non chiara identificazione del profilo professionale causando la potenziale compromissione della visibilità di alcuni settori professionali e quindi la loro esclusione dalle attività pianificate, ripercussioni di carattere amministrativo fiscale, la necessità di attivare adempimenti non in linea con le effettive esigenze.

Non essere rappresentanti all'interno della classificazione vigente comporta inoltre la conseguenza di studi meno precisi sulle evoluzioni su alcuni comparti e sulle dinamiche socioeconomiche che li caratterizzano, studi che sono invece utili per attivare adeguati interventi di carattere politico e socio economico.

Risulta pertanto necessario sia un attento monitoraggio di tutti gli usi effettuati, nelle diverse sedi, delle codifiche in vigore, sia soprattutto interventi periodici dei codici stessi, avendo cura di arricchire anche il gruppo tecnico di riferimento, coinvolgendo tutte le parti sociali detentori di dirette conoscenze dei settori interessati dalle evoluzioni di contesto.